

CITTA' DI
VENEZIA



Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti,
Aziende Speciali, Consorzi ed Istituzioni

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Competenza alla nomina, alla designazione ed alla revoca	pag. 3
Art. 4 – Amministratori e revisori delle Società di capitali, Enti, Aziende speciali, Consorzi e Istituzioni del Comune e delle Società costituite, controllate o partecipate da Società e Aziende speciali del Comune di Venezia	pag. 4
Art. 5 – Durata degli incarichi	pag. 4
Art. 6 – Requisiti soggettivi delle persone da nominare o da designare	pag. 4
Art. 7 – Incompatibilità	pag. 5
Art. 8 – Presentazione delle candidature	pag. 5
Art. 9 – Decadenza, sostituzione e revoca	pag. 6
Art. 10 – Doveri della persona nominata	pag. 6
Art. 11 – Norme finali e transitorie	pag. 6

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce gli indirizzi diretti a garantire il controllo da parte della comunità locale sulla nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende, Istituzioni di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Le nomine e le designazioni sono effettuate nel rispetto dei principi dell'art. 51 della Costituzione in ordine all'accesso ai pubblici servizi ed alle cariche elettive, garantendo, per quanto possibile, una adeguata rappresentanza di entrambi i sessi secondo la normativa vigente.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle nomine di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale ad eccezione delle:
 - a) nomine degli Assessori
 - b) nomine e designazioni ad incarichi vincolati al rapporto di impiego presso il Comune,
 - c) nomine e designazioni ad incarichi per i quali è richiesta la qualità di Consigliere Comunale, di Assessore o di titolare di alti incarichi.

ART. 3
COMPETENZA ALLA NOMINA, ALLA DESIGNAZIONE ED ALLA REVOCA

1. La competenza alle nomine e alle designazioni è attribuita al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale dalle leggi, dai regolamenti, dagli statuti e da ogni altra fonte.
2. In tutti i casi nei quali la competenza delle nomine o delle designazioni sia genericamente attribuita al Comune, vi provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al presente Regolamento stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) D.Lgs 267/2000.
3. La competenza alle revoche è attribuita esclusivamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

ART. 4

AMMINISTRATORI E REVISORI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI E ISTITUZIONI DEL COMUNE E DELLE SOCIETA' COSTITUITE, CONTROLLATE O PARTECIPATE DA SOCIETA' E AZIENDE SPECIALI DEL COMUNE.

1. La nomina o la designazione degli amministratori e dei revisori dei conti nelle società di capitali cui partecipano il Comune, Enti, Aziende Speciali, Consorzi, Istituzioni, competono al Sindaco, salvo i casi in cui la competenza è espressamente riservata al Consiglio Comunale.
2. Non possono assumere l'incarico di revisore dei conti le persone che abbiano in corso o abbiano avuto, nel biennio precedente, rapporti continuativi o rilevanti con l'azienda che conferisce l'incarico o con il Comune che la controlla o la partecipa ai sensi del D.P.R. 6.03.1998 n. 99 artt. 39 e 40.
3. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 7, il cumulo degli incarichi di revisore dei conti, di presidente, di amministratore, di consigliere di più società, enti, aziende speciali, consorzi ed istituzioni viene comunicato per iscritto, con motivazione, dal Sindaco al Consiglio Comunale.

ART. 5

DURATA DEGLI INCARICHI

1. La durata dell'incarico è quella fissata dalle fonti che disciplinano la nomina o la designazione.
- 1.bis Gli incarichi non potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto per oltre due mandati consecutivi, fatte salve motivate ragioni di opportunità dell'Ente Locale.
2. Quando la durata dell'incarico è generalmente riferita alla durata del mandato dell'organo competente alla nomina o alla designazione l'incarico cessa alla scadenza del mandato dell'organo che vi ha provveduto. Le nomine e le designazioni vanno effettuate dall'organo competente entro e non oltre 45 giorni dal proprio insediamento seguendo le procedure del successivo art. 8.
3. I nominati e i designati restano in carica per 45 giorni oltre la scadenza di legge, di regolamento o di Statuto.

ART. 6

REQUISITI SOGGETTIVI DELLE PERSONE DA NOMINARE O DA DESIGNARE

1. La nomina o la designazione devono essere effettuate tra persone che dispongono delle capacità dimostrate e dell'esperienza e professionalità necessaria in relazione all'incarico da conferire e che siano in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale.
- 1 bis. La nomina o la designazione nei consigli di amministrazione deve garantire la presenza di un equilibrio tra i generi o quantomeno garantire la presenza di 1/3 del genere minoritario. Nel caso di mancato equilibrio, il Comune dovrà attivarsi con nomine che seguano criteri sopra citati.

2. L'avviso pubblico di cui al successivo art. 8 indicherà gli eventuali requisiti specifici per la nomina o la designazione richiamando gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

ART. 7 INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono altresì incompatibili con le nomine e le designazioni di cui al presente Regolamento:
 - a) i componenti di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende e Istituzioni per i quali sono candidati alla nomina o alla designazione;
 - b) coloro che al momento della nomina prestino attività di consulenza o collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali sono candidati alla nomina o alla designazione.
3. Sono applicate, in quanto compatibili con il presente Regolamento, le norme per la rimozione delle cause di ineleggibilità preesistenti o sopravvenute, nonché per la decadenza e le relative controversie.
4. I componenti degli organi competenti alla nomina o alla designazione non possono partecipare alle votazioni o alle operazioni per la nomina o la designazione qualora tra i candidati vi siano parenti o affini fino al IV° grado.

ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Gli organi competenti alle nomine o alle designazioni fanno conoscere alla cittadinanza gli incarichi per i quali si deve provvedere con avviso pubblico o mediante la stampa locale almeno trenta giorni prima della data prevista per la nomina o la designazione, indicando i requisiti dei possibili candidati. Uguale avviso viene trasmesso agli ordini professionali e di categoria, tenuto conto dell'attinenza della nomina alle attività dell'ordine o dell'organizzazione.
2. In caso di urgenza, che deve essere motivata negli atti, i termini di cui al precedente comma 1. possono essere dimezzati.
3. Il mancato rispetto delle procedure di cui al presente articolo comporta possibilità di revoca del mandato.
4. Ogni cittadino può presentare al Comune la propria candidatura, e il proprio "curriculum", direttamente o tramite l'associazione professionale o di categoria, entro i termini fissati, non inferiori ai dieci giorni, dall'organo competente alla nomina. La candidatura deve contenere, oltre ai dati anagrafici del presentatore, i titoli di studio e professionali, l'attività svolta, le eventuali incompatibilità note e rimovibili, ogni altra notizia relativa alle proprie competenze ed esperienze acquisite nel campo di cui si tratta. La candidatura è sottoscritta dal candidato senza speciali formalità.

ART. 9
DECADENZA, SOSTITUZIONE E REVOCA

1. La decadenza per incompatibilità non rimosse sopravvenute, segue le norme previste dalla Legge per i Consiglieri Comunali.
2. La sostituzione avviene, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 8 comma 1., con le stesse procedure delle nomine o delle designazioni previste dal presente Regolamento. Le sostituzioni nel corso del mandato devono ritenersi in surroga, salvo che l'atto di nomina o di designazione non disponga esplicitamente in maniera diversa e ciò sia consentito dalle norme che regolano la designazione o la nomina di cui si tratta.
3. Gli organi competenti alla nomina o alla designazione possono procedere in ogni momento alla revoca del mandato per inadempimento rispetto agli indirizzi formalmente assunti e agli eventuali mandati particolari. Per le nomine o designazioni di competenza del Sindaco la decadenza può essere pronunciata per venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca deve essere motivata e contro di essa può essere proposto ricorso all'organo che vi ha provveduto, salvi comunque i gravami di legge.

ART. 10
DOVERI DELLA PERSONA NOMINATA

1. L'assunzione dell'incarico ne costituisce formale accettazione. Le persone nominate o designate ad un incarico sono tenute a *informare tempestivamente il Comune sull'esistenza di eventuali cause di incompatibilità anche sopraggiunte.*
2. Le persone designate o nominate a norma del presente Regolamento sono tenute a conformarsi agli indirizzi ed ai mandati particolari che siano stati deliberati dagli organi competenti ad assegnare l'incarico o che siano stati ad essi notificati.

ART. 11
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Gli organi competenti alle nomine ed alle designazioni cureranno affinché più cariche non siano affidate allo stesso soggetto e, nel caso, ne motiveranno la ragione con apposita comunicazione al Consiglio Comunale.
2. Le persone nominate o designate ad incarichi prima del presente Regolamento mantengono il proprio mandato fino alla sua scadenza naturale, salva la revoca di cui all'art. 3 del presente Regolamento.